



ORDINANZA SINDACALE N° 54 DEL 17 MAG. 2017

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, abbandonati su di area ubicata in Vicinale Arco Sant'Antonio, riportata in Catasto al Foglio 20, particella 278. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il D. Lgs. 152 del. 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 192 recita:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. (...);
3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.*
4. *Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;*

RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di eliminare la situazione di rischio, provocata dalla presenza di rifiuti, mediante l'attuazione di specifici interventi di bonifica attraverso il risanamento dell'area e consistente nell'accurata rimozione dei rifiuti e loro successivo smaltimento, come previsto dal comma 3, art.192 del D.Lgs. n°152/2006

RITENUTO configurarsi nella fattispecie in esame l'ipotesi prevista dall' art. 192, comma 1 e 3, del D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che la violazione ivi prevista è imputabile a titolo di colpa, ai proprietari dell'area;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

VISTO la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio protocollo n°89284 del 30.11.2016, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, con la quale si diffidava la sig.ra Arena Angela, nata ad Aversa(CE) il 21.10.1989 ed residente a Lusciano(CE) in via Sauro n°12 e del sig. Arena Armando, nato ad Aversa(CE) il 4.8.1992 e residente a Lusciano(CE) in via Sauro n°22, proprietari del terreno sito in Giugliano in Campania in Vicinale Arco Sant'Antonio, censito in Catasto al foglio 20, particella n°278, alla rimozione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da ingombranti, rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi di plastica carta e cartoni;

PRESO ATTO che non risulta ottemperata la diffida come da verbale di sopralluogo effettuato dal Comando Polizia Municipale-Polizia Ambientale, assunto al protocollo generale dell'Ente al n°26173 del 29.3.2017

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO che:

non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, **la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa ai proprietari dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.**

CONSIDERATO che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra Arena Angela, nata ad Aversa(CE) il 21.10.1989 ed residente a Lusciano(CE) in via Sauro n°12 ed al sig. Arena Armando, nato ad Aversa(CE) il 4.8.1992 e residente a Lusciano(CE) in via Sauro n°22, proprietari del terreno sito in Giugliano in Campania in Vicinale Arco Sant'Antonio, censito in Catasto al foglio 20, particella n°278, **di procedere:**

- 1. a proprie cure e spese** entro il termine di giorni **60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, a :
 - **bonificare tramite rimozione e successivo smaltimento di tutti i materiali** presenti nell'area di cui in oggetto,.
Per l'esecuzione di tale attività si dovrà avvalere di un'impresa abilitata a smaltire tale materiale iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese
Ad avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere inviata, al **Settore Ambiente, copia dei formulari comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa.**
- 2. alla messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;**

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione,
- nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. **Aniello Pirozzi** e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

la **notifica** della presente Ordinanza ai sig.ri:

Arena Angela, nata ad Aversa(CE) il 21.10.1989 ed residente a Lusciano(CE) in via Sauro n°12;

Arena Armando, nato ad Aversa(CE) il 4.8.1992 e residente a Lusciano(CE) in via Sauro n°22;

di **trasmettere copia** della presente:

1)Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli

2)Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti,1 – 80143 Napoli;

3)Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale

4)Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli

5)A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;

6)ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);

7)Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;

8)Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);

9)Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;

copia della presente venga :

- affissa all'Albo Pretorio del Comune;

- pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

